ALLEGATO A

REGIONE BASILICATA

Indirizzi Operativi del sistema pubblico

di mediazione tra domanda e offerta di lavoro

Stato di disoccupazione - Collocamento obbligatorio

D.lgs. n. 150/2015 - D.lgs. n. 151/2015

PREMESSA

Il decreto legislativo n. 150/2015 ha modificato le norme sullo stato di disoccupazione prevedendo che sono considerati disoccupati "i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'Impiego".

Del pari, il decreto legislativo n. 151 del 14 settembre 2015 riforma in modo significativo le regole del collocamento mirato per i lavoratori disabili della legge 12 marzo 1999 n. 68. Le novità introdotte vanno dalla rideterminazione delle caratteristiche soggettive dei soggetti aventi diritto in base alla riduzione della capacità lavorativa ai criteri di computo e alle quote di riserva, dalla soppressione dell'albo nazionale dei centralinisti telefonici privi della vista alle modifica della disciplina del lavoro dei centralinisti non vedenti; dai nuovi casi di esclusione ed esonero, alle modalità di assunzione e di predisposizione degli elenchi e delle graduatorie per gli avviamenti al lavoro.

Le modifiche introdotte superano quanto disposto dai previgenti indirizzi operativi regionali, approvati dalla Giunta; indirizzi operativi non più, pertanto, applicabili nelle parti non compatibili con la disciplina novellata dai su menzionati decreti legislativi.

Con il presente atto, la Regione, quindi, modifica e integra gli indirizzi operativi regionali, in particolare, in materia di stato di disoccupazione e collocamento mirato per semplificare e rendere omogenee sul territorio regionale le relative procedure.

DEFINIZIONI

- Persona con disabilità: la persona riconosciuta tale a norma dell'ordinamento nazionale. In particolare, si fa riferimento alle previsioni di cui alle leggi n. 104/1992 e s.m.i. e n. 68/1999 e s.m.i;

- Servizio competente: l'Ufficio che provvede secondo la normativa vigente alla programmazione, attuazione e verifica degli interventi previsti.

- Centro per l'Impiego di riferimento: il Centro per l'Impiego competente. Per i lavoratori percettori di trattamento previdenziale, il Centro per l'Impiego competente è quello del domicilio indicato dal lavoratore nella domanda inviata all' INPS. Per gli altri soggetti non percettori di ammortizzatori, a prescindere dalla loro residenza (art. 11, comma 1, lettera. c) del D.Lgs 150/15), il Centro per l'Impiego competente è quello che il soggetto sceglie liberamente tra i CPI operanti sul territorio nazionale. Le persone con disabilità (ex L. 68/99) possono iscriversi in un solo CPI nel territorio dello Stato. Per i centralinisti telefonici ex L. 113/85, si rinvia a quanto previsto dal punto 2 della Circolare del MLPS n. 7 dell'11.02.2016.

SEZIONE I - GESTIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

1. Stato di disoccupazione

Il D.Lgs. n.150/2015, all'art. 19, ridefinisce lo stato di disoccupazione stabilendo che sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva attraverso una specifica Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID).

Sono lavoratori privi di impiego coloro che non svolgono alcuna forma di attività lavorativa subordinata, parasubordinata o autonoma. Sono considerati privi di impiego anche i lavoratori in possesso di partita Iva non movimentata negli ultimi 12 mesi.

Sono considerati compatibili con lo stato di disoccupazione i rapporti di lavoro accessorio (art.49, c.4 del d.lgs n.81/2015) e tutte quelle attività che non costituiscono rapporto di lavoro, quali ad esempio: tirocini, work experience, borse di lavoro, servizio civile ed attività di pubblica utilità.

Lo stato di disoccupazione, quando è richiesto come requisito per la partecipazione a specifici programmi di inserimento lavorativo o concorre alla definizione del requisito di partecipazione, viene verificato al momento della registrazione al programma specifico e al momento dell'inizio del servizio o della misura di politica attiva. In tali casi, non rileva la perdita della condizione di disoccupazione in momenti intermedi tra la registrazione e l'inizio del servizio o della misura di politica attiva (circolare del MLPS n. 34/2015).

2. Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)

Nelle more della piena operatività del portale nazionale delle politiche del lavoro, il lavoratore in possesso dei requisiti per ottenere lo stato di disoccupazione, rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) in modalità on line accreditandosi al portale regionale Cliclavoro Basilicata o, in subordine, recandosi personalmente presso un Centro per l'impiego della Regione.

La domanda di NASpI, DIS-COLL e indennità di mobilità resa dall'interessato all'INPS equivale, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.lgs. n. 150/2015 a dichiarazione di immediata disponibilità. La dichiarazione resa all'INPS è disponibile sul sistema regionale lavoro attraverso il canale di cooperazione applicativa.

Possono rendere la DID:

- i lavoratori privi di impiego;
- i lavoratori disabili percettori di assegno ordinario di invalidità se privi di impiego indipendentemente dall'ammontare dell'assegno percepito;
- i minori di 18 anni che hanno assolto all'obbligo scolastico e formativo;
- i lavoratori dipendenti dal momento della ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso, in quanto lavoratori "a rischio di disoccupazione".

Non possono rendere la DID:

- i lavoratori che prestano un'attività di lavoro subordinato o che svolgono un'attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata (art. 19, comma1, del D.Lgs. n. 150/2015);
- coloro che frequentano un regolare corso di studi secondari superiori o universitari, incompatibile con la condizione di immediata disponibilità al lavoro ed alla partecipazione a misure di politica attiva (ad eccezione degli studenti disabili ai sensi della L.68/99);
- i minori di 18 anni che non hanno assolto all'obbligo scolastico e formativo;
- i percettori di pensione di anzianità e di vecchiaia.

3. Patto di Servizio Personalizzato

Il lavoratore deve presentarsi al Centro per l'Impiego di riferimento entro 30 giorni dalla data di presentazione della DID on line (15 giorni se la dichiarazione è collegata ad una domanda di sostegno al reddito), per confermare lo stato di disoccupazione. In mancanza, il lavoratore è convocato dal Centro per l'Impiego di riferimento per la stipula del Patto di servizio personalizzato (PdS).

Tutti gli iscritti come disoccupati nell'anagrafe di un Centro per l'Impiego che non hanno ancora reso la DID, se ancora privi di impiego, devono rendere la DID on line entro 6 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURB dei presenti Indirizzi Operativi.

4. Profilo Personale di Occupabilità

Sulla base delle informazioni fornite in sede di registrazione, gli utenti dei servizi per l'impiego vengono assegnati ad una classe di profilazione, allo scopo di valutarne il livello di occupabilità, secondo una procedura automatizzata di elaborazione dei dati.
Nelle more di implementazione del servizio di profilazione da parte del Ministero del Lavoro e/o dell'ANPAL, la classe di profilazione è definita secondo gli standard in uso per il Programma di Garanzia Giovani.
La classe di profilazione è aggiornata automaticamente ogni novanta giorni, tenendo conto della durata della disoccupazione e delle altre informazioni raccolte mediante le attività di servizio o quando viene rilasciata una nuova DID che – per espressa volontà della persona priva di impiego - può essere resa anche prima della sua scadenza, qualora si verifichino variazioni di uno o più dei parametri utilizzati per il calcolo (titolo di studio, iscrizione CIGS, ect).

SEZIONE II - SOSPENSIONE E PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

1. Sospensione dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione, come previsto dall'art.19 c.3 del D.lgs 150/2015, viene sospeso nel caso in cui il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi. L'anzianità nello stato di disoccupazione riprende a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro che ha determinato la sospensione.

A riguardo, il Ministero del Lavoro con nota n.3374 del 4.03.2016 ha precisato che:

- quando nei confronti di un lavoratore che ha rilasciato una DID è attribuita una C.O. (a prescindere dalla durata del rapporto di lavoro) si genera automaticamente una sospensione dello stato di disoccupazione, per la durata massima di sei mesi.
- nel caso in cui il contratto di lavoro abbia sin dall'inizio una durata superiore a sei mesi e, nei primi sei mesi non interviene una C.O. di cessazione del rapporto di lavoro, si perde lo stato di disoccupazione, a far data dall'inizio del rapporto di lavoro. Laddove intervenga una C.O. di cessazione entro il termine di sei mesi, la sospensione dello stato di disoccupazione termina alla data di cessazione. La durata dello stato di disoccupazione comincerà a decorrere da tale data.

Il sistema informativo regionale calcola automaticamente la sospensione utilizzando il criterio delle giornate di calendario in presenza di una C.O. attribuita al lavoratore.

Il lavoratore, iscritto ai sensi dell'art.19 del d.lgs 150/2015 (che ha, cioè, rilasciato la DID, ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato e continua ad essere privo di impiego) per mantenere lo stato di disoccupazione deve presentarsi al CPI quando viene convocato e partecipare alle attività concordate nel Patto sottoscritto, giustificando una eventuale assenza entro i tempi e le modalità stabilite nel PdS.

2. Perdita dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione si perde nel caso di rapporto di lavoro subordinato che ecceda i 6 mesi.

Lo stato di disoccupazione si perde nel caso di svolgimento di lavoro autonomo a prescindere dalla durata e a dall'importo del reddito prodotto.

Il lavoratore può rilasciare una nuova DID solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Lo stato di disoccupazione si perde nel caso mancata presentazione alla convocazione del Centro per l'Impiego, espressamente indicata tra le sanzioni previste nel PdS, a meno che entro il periodo di validità della DID (precisamente entro 180 gg dal rilascio della DID) il lavoratore, se continua ad essere privo di lavoro, provveda a rinnovare la DID on line.

Il lavoratore non potrà rilasciare una nuova DID prima del decorso di due mesi dalla data di cancellazione.

SEZIONE III - ISCRIZIONE NELLE LISTE DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

1. Iscrizione nelle liste delle persone con disabilità

La legge 13 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" è stata significativamente modificata dal d.lgs. 14 settembre 2015 n. 151 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183".
In particolare, l'intero Capo I del Titolo I – dall'art. 1 all'art. 13 – del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 riguarda i "Lavoratori con disabilità" interviene sulla disciplina in materia di collocamento mirato e su alcune disposizioni per le persone prive della vista, in particolare i centralinisti non vedenti, introducendo importanti cambiamenti. In tale contesto, il collocamento mirato mantiene la propria specificità.
L'iscrizione al collocamento mirato è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa di scarsa intensità, secondo quanto indicato nella circolare n.34/2015 e nella nota n.3374 del 04.03.2016 del MLPS.
La persona con disabilità che risulti disoccupata e aspiri ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrive, per il tramite dei Centri per l'Impiego, nell'elenco tenuto dal competente Dipartimento/Ufficio regionale (art. 8, L. n. 68/1999, cosi come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015) dove ha la residenza.
La persona può iscriversi nell'elenco di altro servizio nel territorio dello Stato, previa cancellazione dall'elenco in cui era precedentemente iscritto.
In sede di iscrizione o reiscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 della L.68/1999, la persona con disabilità, oltre a presentare la documentazione richiesta dai servizi competenti, rilascia la dichiarazione di immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

2. Conservazione dello stato di disoccupazione

La persona disabile, iscritta nel su richiamato elenco del collocamento mirato di cui alla legge n. 68/99, conserva lo stato di disoccupazione e l'iscrizione in elenco in caso di:

- instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione (euro 8.000);
- svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13, del Testo unico delle imposte sui redditi (euro 4.800).

3. Sospensione dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione della persona con disabilità iscritta nel richiamato elenco del collocamento mirato di cui alla legge n. 68/99 si sospende in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi il cui reddito annuale superi il reddito minimo escluso da imposizione.

4. Perdita dello stato di disoccupazione

Lo stato di disoccupazione della persona con disabilità iscritta nell' elenco del collocamento mirato si si perde nell'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato di durata eccedente i 6 mesi e da cui derivi un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione.

SEZIONE IV – AVVIAMENTO AL LAVORO – COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO

1. Avviamento presso datori di lavoro pubblici e privati

L' articolo 6 del d.lgs. n. 151/2015 modifica l'art. 7 della legge n. 68/99 ed estende le assunzioni per chiamata nominativa a tutti i datori di lavoro privati e agli enti pubblici economici, indipendentemente dal numero degli occupati. Per questi datori di lavoro la richiesta nominativa diventa la regola: possono assumere i lavoratori mediante richiesta ai servizi competenti con chiamata nominativa o tramite le convenzioni di cui all' art. 11 della legge n.68/99.
In caso di mancata assunzione entro 60 giorni dal momento in cui insorge l' obbligo, i servizi competenti devono avviare d'ufficio i lavoratori per la qualifica richiesta o altra specificamente concordata con il datore di lavoro sulla base delle qualifiche disponibili. In tal caso, i servizi competenti procedono previa chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a chi aderisce alla specifica occasione di lavoro.

Per gli avviamenti a selezione nella PPAA di figure professionali per il cui accesso dall'esterno è richiesto il solo titolo della scuola dell'obbligo si procede - previa richiesta dell'Amministrazione procedente - con avviso pubblico di selezione e graduatoria limitata a coloro che aderiscono allo specifico Avviso.
L'Avviso è predisposto dal Dipartimento regionale Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione Ricerca /Ufficio competente in adesione alle richieste di PP.AA. il cui ambito territoriale interessi la circoscrizione di più Centri per l'Impiego.
L' Amministrazione procedente, nella richiesta di avviamento a selezione, indica il numero dei posti da ricoprire; la sede di lavoro; la tipologia contrattuale; la qualifica - livello retributivo; il C.C.N.L applicato; le mansioni ed eventuali ulteriori requisiti.

2. Abolizione graduatorie uniche provinciali

Il competente Ufficio del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro Formazione Ricerca cura la tenuta delle liste/elenchi della categoria delle persone di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999; della categoria delle persone di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 nonché l'elenco dei centralinisti non vedenti di cui alla legge n. 113/85.
Tutti gli avviamenti al lavoro delle su menzionate categorie presso datori sia privati che pubblici sono disposti con avviso pubblico e graduatoria limitata agli iscritti nelle predette liste che aderiscono allo specifico Avviso.
Non devono, pertanto, più essere formate le graduatorie provinciali annuali previste dalla previgente normativa per gli avviamenti numerici delle persone di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999; delle persone appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 68/1999 nonché le graduatorie dei centralinisti non vedenti di cui alla legge n. 113/85, le quali risultino disoccupate e aspirino ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative.

SEZIONE IV - CRITERI E MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

1. Criteri di formazione delle graduatorie

Di seguito, sono individuati i criteri per la formazione delle graduatorie per le assunzioni presso datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e per gli avviamenti a selezione presso le Pubbliche Amministrazioni delle persone di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999, di cui all'art. 18, comma 2 della Legge n. 68/1999 e dei centralinisti non vedenti e qualifiche equipollenti di cui alla L. 113/1985 e s.m.i.

I criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie, ai sensi del D.P.R. del 18 giugno 1997, n. 246 sono i seguenti:

a. Grado di invalidità
b. Carico familiare
c. Situazione economica
d. Anzianità nello stato di iscrizione nello specifico elenco

a. Grado di invalidità

Invalidi di guerra e/o di servizio.

Il punteggio relativo al grado di invalidità per gli invalidi di guerra e/o di servizio è precisato nella seguente tabella:

Invalidi di guerra e/o servizio -Categorie	Punteggio
1° categoria	+ 28
2° categoria	+ 24,5
3° categoria	+ 21
4° categoria	+ 17,5
5° categoria	+ 14
6° categoria	+ 10,5
7° categoria	+ 7
8° categoria	+ 3,5

Invalidi civili.

Per gli invalidi civili il punteggio relativo al grado di invalidità è determinato in base alla percentuale invalidante, come specificato nella seguente tabella:

Percentuale invalidante	Punteggio
91 % - 100%	+ 28
81 % - 90%	+ 24
71 % - 80%	+ 20
61 % - 70%	+ 16
51 % - 60%	+ 11,5
41 % - 50%	+ 7,5
33 % - 40%	+ 3,5

Sordi e ciechi assoluti

I sordi ed i ciechi affetti da cecità assoluta binoculare, sono equiparati agli invalidi civili con percentuale dell'80% per quanto riguarda i sordi e del 100% per quanto riguarda i ciechi assoluti.

In ogni caso, per quanto riguarda le minorazioni visive, così come classificate dalla legge 138/2001 e uditive è attribuita una percentuale di invalidità civile, ai sensi della tabella allegata al Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992 e ss.mm.ii.

b. Carico familiare

Risulta a carico il familiare che rientra nel nucleo familiare rilevabile dallo stato di famiglia; il carico può essere autocertificato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, sono considerati esclusivamente i familiari a carico del dichiarante di seguito indicati:

a) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o divorziato;

b) i figli legittimi ed equiparati (adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, affidati a norma di legge) non coniugati, di età inferiore a 18 anni compiuti;

c) i figli ed equiparati maggiorenni inabili, non coniugati, che si trovano nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro;

d) i fratelli, le sorelle ed i nipoti del dichiarante minori di età (oppure maggiorenni se permanentemente impossibilitati a dedicarsi ad un proficuo lavoro a causa di disabilità), non coniugati, a condizione che siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti;

e) i figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché studenti o apprendisti, solo in presenza di un nucleo familiare numeroso, composto cioè da più di 3 figli o equiparati di età inferiore a 26 anni.

Per ogni familiare a carico è attribuito un punteggio pari a 5 punti; ove il familiare a carico abbia una disabilità compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento il punteggio attribuito è pari a 7 punti; qualora il familiare a carico abbia una disabilità rientrante nelle condizioni stabilite all'art.13, comma1 lettera a) della L. 68/1999 il punteggio attribuito è pari a 10 punti.

Il punteggio della persona con disabilità appartenente ad una famiglia monoparentale è aumentato di 2 punti per ogni figlio a carico.

c. Situazione economica

La situazione economica del richiedente deve intendersi come situazione reddituale personale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare, con esclusione del suo nucleo familiare.

E' calcolata con riferimento al reddito complessivo annuo ai fini IRPEF a qualsiasi titolo imputabile personalmente al lavoratore secondo la normativa vigente, con esclusione del suo nucleo familiare, risultante dall'ultimo anno d'imposta per il quale sono scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni.

Il reddito complessivo può essere presentato tramite autocertificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. I servizi competenti in fase di controllo possono verificare il reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef.

In base alle fasce di reddito vanno sottratti i punti, secondo la tabella seguente:

Tabella del reddito					
euro				euro	
da	a	Punteggio	da	a	Punteggio
fino a 1.000,00		0	10.001,00	11.000,00	10
1.001,00	2.000,00	1	11.001,00	12.000,00	11
2.001,00	3.000,00	2	12.001,00	13.000,00	12
3.001,00	4.000,00	3	13.001,00	14.000,00	13
4.001,00	5.000,00	4	14.001,00	15.000,00	14
5.001,00	6.000,00	5	15.001,00	16.000,00	15
6.001,00	7.000,00	6	16.001,00	17.000,00	16
7.001,00	8.000,00	7	17.001,00	18.000,00	17
8.001,00	9.000,00	8	18.001,00	19.000,00	18
9.001,00	10.000,00	9	19.001,00	20.000,00	19
		Oltre 20.001,00		20	

Il punteggio totale si calcola sottraendo al punteggio iniziale pari a 100 i punti relativi alla situazione economica e aggiungendo i punti relativi al grado di invalidità, al carico familiare, all'età anagrafica. Il lavoratore con punteggio maggiore precede in graduatoria il lavoratore con punteggio minore.

A seguito della sommatoria dei punteggi ottenuti, a parità di punteggio, nella graduatoria prevale il soggetto con maggiore anzianità d'iscrizione e, in caso di ulteriore parità, il soggetto di maggiore età.

2. Priorità nella graduatoria di cui all' art. 1, legge n. 68/99

Nella formulazione della graduatoria delle persone con disabilità di cui all'art 1 della L. 68/99 è osservata la priorità riconosciuta dall'art. 20, comma 1, della L.R. n. 26/2011 e dalla D.G.R. n. 451/2012 a favore dei "soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno completato presso Enti pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata un rapporto di lavoro a tempo determinato sorto sulla base dei progetti speciali di cui all'articolo 15, comma 1, della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, avendo in precedenza svolto presso Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un'attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, lavorativa, iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Intesa (07.12.2006), anche se completata successivamente".
Nella graduazione delle persone con disabilità titolari della su menzionata priorità si applica il criterio dell'età anagrafica riconoscendo la precedenza alle persone più anziane di età.

3. Priorità nella graduatoria di cui all' art. 18, comma 2, legge n. 68/1999

Nella formulazione della graduatoria degli appartenenti alle categorie protette di cui all'art.18, comma 2, della L. n.68/1999, i soggetti di cui all'art.1 della Legge 20/10/1990, n.302 *Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata* o loro congiunti, nonché i soggetti di cui all'art.3, comma 123, della legge 24 dicembre 2007, n.244, *orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro*, hanno precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli.

4. Disposizioni finali

I requisiti previsti per la redazione delle graduatorie devono essere posseduti alla data di pubblicazione degli avvisi per l'avviamento al lavoro.
Le graduatorie sono formate nel rispetto delle disposizioni del testo unico in materia di protezione dei dati personali.